

**Osservazioni del Gruppo IREN al  
Documento per la consultazione n. 341/2023/R/gas del 25 luglio 2023 “Aggiornamento  
della disciplina del Codice di Rete Tipo per il servizio di Distribuzione del Gas Naturale in  
tema di garanzie”**

## **Osservazioni di carattere generale**

Il Gruppo Iren vuole esprimere il suo apprezzamento per il processo consultivo avviato di razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina del codice di rete del servizio di distribuzione del gas naturale, anche nell’ottica di un generale allineamento rispetto a quanto già definito per l’analoga disciplina del codice di rete del servizio di distribuzione dell’energia elettrica.

In particolare, si rappresentano in seguito alcune considerazioni e proposte particolarmente importanti per il Gruppo Iren che intendiamo sottoporre alla vostra attenzione, perché possano essere adeguatamente valutate nella predisposizione del *framework* complessivo della disciplina del Codice di Rete Gas.

- Introduzione di un meccanismo di reintegrazione ai DSO dei crediti non riscossi e altrimenti non recuperabili per oneri generali di sistema e oneri di rete, al pari di quanto già previsto per il settore elettrico. Gli eventi occorsi in passato nel settore *power* hanno messo in evidenza situazioni di critica solvibilità che, posta la situazione politico-energetica a livello internazionale, potrebbero ripetersi ed estendersi al settore del gas in futuro. Pertanto, definite regole chiare per le garanzie, vi sono le basi per poter analogamente strutturare anche per il gas il meccanismo di reintegro ai DSO che operino con diligenza, già previsto per l’elettrico ai sensi della del. 119/2022/R/eel;
- Vigenza in tempi brevi e compatibili con le necessarie modifiche organizzative e informatiche: immaginando e condividendo la decorrenza delle nuove regole già dalla stagione termica 2023-2024, si richiede che la delibera possa essere emessa entro marzo 2024, affinché i DSO abbiano un semestre di tempo per attuare le implementazioni gestionali e informatiche necessarie;

- Definizione di garanzie proporzionate ai reali consumi degli utenti sottesi alla rete e alla stagionalità: si propone un'alternativa semplificata al meccanismo rappresentato in consultazione di dimezzamento della garanzia nel periodo estivo, per conciliare le esigenze divergenti di garanzie contenute per i venditori e al contempo adeguate all'esposizione dei distributori, capaci di seguire il reale profilo degli utenti (anche quelli stabili dei PdR industriali) nelle varie stagioni. La proposta consiste nella definizione due volte all'anno dell'importo della garanzia: una valida per l'estate (dimensionata sui volumi fatturati nei periodi estivi dell'anno precedente) e una valida per l'inverno (dimensionata sui volumi fatturati nei periodi invernali precedenti). Tale formula semplificata del meccanismo di stagionalità sarebbe capace di pesare adeguatamente i volumi fatturati nelle varie stagioni e al contempo intercettare i PdR con consumi non influenzati dal cambio di periodo dell'anno;
- Adeguata copertura dei costi sorgenti: le modifiche apportate alla regolazione comportano necessariamente l'insorgenza di nuovi oneri organizzativi e informatici, che occorre siano adeguatamente considerati nella definizione dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, anche nella nuova logica del meccanismo ROSS.

A integrazione di quanto sopra espresso, la Scrivente si unisce alle osservazioni predisposte dall'associazione di appartenenza, Utilitalia, a cui si rinvia per ulteriori considerazioni e approfondimenti.